

## **Allegato A**

**Relazione prevista ai sensi dell'art. 34 commi 20-21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17/12/2012 n. 221 per l'Affidamento *in house* del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Ateleta.**

### **Prefazione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, commi 21 e 22 del D.L. 18/10/2012 n. 179 e successiva conversione nella legge 17/12/2012 n. 221 viene redatta la seguente relazione al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, la economicità della gestione, e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento.

Essa è costituita dall'**allegato A1** redatto dal Comune di Ateleta, nel quale vengono esplicitate le motivazioni che inducono a ritenere attualmente possibile e praticabile, sia dal punto di vista giuridico che da quello delle opportunità, un affidamento "*in house*" del ciclo integrato dei rifiuti.

Analogamente costituisce parte integrante l'**allegato A2** redatto dal Cogesa S.p.A., società partecipata da questo Comune, nel quale vengono descritte l'organizzazione ed il funzionamento della società, la dotazione impiantistica, le caratteristiche delle attività del Ciclo integrato dei Rifiuti e dei relativi costi.

## **Allegato A1**

### **Ragioni della scelta dell'affidamento *in house*, economicità della gestione**

#### **A. Obbligo allo svolgimento del servizio;**

#### **B. Compensazioni economiche e infrastrutture di proprietà comunale messe a disposizione della Società Cogesa S.p.A.**

#### **A. Obbligo allo svolgimento del servizio.**

Con riferimento agli obblighi di servizio pubblico ed universale in tema di ciclo dei rifiuti, si consideri quanto segue.

Gli obblighi in questione, richiamati esplicitamente dall'art. 34, commi 20 e 21 D.L. 179/2012 sono indiscutibilmente correlati all'impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni igienico – sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

Risulta opportuno evidenziare come da una parte sia la stessa normativa ad imporre l'obbligatorio svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dall'altra come non trovi applicazione l'opzione di concorrenza totale nel mercato di cui alla verifica antitrust già ex art. 4, cc. da 1 a 4 D.L. 138/2011, ora incostituzionale come da sentenza Corte Costituzionale 199/2012, ma pur sempre di riferimento in termini di valutazione tra l'alternativa della concorrenza totale nel mercato rispetto all'approccio con attribuzione di esclusiva ad un unico affidatario.

Circa l'obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti l'art. 200 D.lgs. 152/2006 tratta del servizio come di una gestione a svolgimento obbligatorio a cura dell'ente d'ambito.

Del resto, sempre in ottica obbligatoria, in base all' art. 198, cc.2 e ss. D.lgs. 152/2006 i Comuni:

- concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito;
- stabiliscono in particolare:
  - ❖ le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - ❖ le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - ❖ le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - ❖ le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
  - ❖ le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - ❖ le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - ❖ l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
  - ❖ sono tenuti a fornire alla Regione Abruzzo, alla Provincia ed alle Autorità d'ambito (AGIR) tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste;

- ❖ sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

In tema di obbligatorietà del servizio, infine può essere richiamato l'art. 59, c.2 D.lgs. n. 507/1993. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (peraltro abrogato ex D. Lgs. n. 152/2006), previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i Comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopra menzionate.

La conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti deve essere gestito in esclusiva, evidenziandosi un ente pubblico affidante ed un affidatario unico per territorio e periodo di tempo, e non in regime di concorrenza totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell'ente pubblico, libero dispiego della concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), a livello di singolo Comune, soprattutto quando quest'ultimo sia di dimensioni piccole, può derivare dalle considerazioni che seguono.

Il ciclo dei rifiuti è caratterizzato dal seguente perimetro gestionale, come definito dalla dall'art. 1 comma 1.2 della deliberazione di ARERA n. 443/R/rif2019 del 31.10.2019 quali:

- a) spazzamento e lavaggio strade
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
- c) gestione tariffe e rapporti con l'utente
- d) trattamenti e recupero dei rifiuti urbani
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Quanto alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio, i quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta più attuabile per effetto della costituzione dell'ente di governo, AGIR, ai sensi della L.R. n. 36/2013 a partire dal 31.05.2019. Per espresso parere dell'avvocatura regionale sono permessi i soli affidamenti cosiddetti "*in house*". Inoltre più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero probabilmente problemi di interferenza, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i quali non appaiono facilmente risolvibili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi-gestore che richiederebbe un non facile coordinamento.

Inoltre, dal punto di vista dello strumento stesso di relazione tra il singolo operatore e l'utente finale, la sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2009 ha ritenuto, diversamente dalla prassi sino a quel punto adottata, che la tariffa di igiene ambientale ex art.49 D.lgs. 22/1997 ed ex D.lgs. 152/2006 fosse nella maggior parte delle applicazioni da considerarsi un tributo e non una tariffa commerciale ex artt. 3 e 4 DPR 633/1972. Dopo una serie di prese di posizione ondivaghe da parte dei diversi soggetti chiamati ad esprimersi a vario titolo (Agenzie delle Entrate a mezzo di circolari, commissioni tributarie, Corte di Cassazione), con soluzioni adottate nella prassi e suggerite dalla dottrina, le quali non potevano che tener conto della precarietà del quadro di riferimento, solo con la sentenza della Corte di Cassazione 15.02.2012, n. 3294 si è ribadita in via pressoché definitiva la

natura tributaria della tariffa di igiene ambientale. Nel caso del Comune di Ateleta la questione è comunque superata in quanto l'Ente ha applicato la TARI (L. 147/2013).

Pertanto, non risulta quindi nemmeno sussistere uno strumento che possa legittimamente correlare, dal punto di vista commerciale, più operatori e più utenti nell'ottica della concorrenza per il mercato; il transito della remunerazione del gestore in concorrenza totale per l'erogazione di un corrispettivo comunale pare di fatto essere di impossibile attuazione. A rafforzamento di ciò vi è la previsione normativa secondo cui le tariffe del tributo devono essere determinate avendo a riguardo il piano economico-finanziario da elaborarsi annualmente a cura dell'Ente Gestore con obbligo di copertura dei costi gestionali al cento per cento, non potendo tuttavia eccedere i medesimi, prevedendo in nessun modo alcun margine di profitto inglobando il prospetto dei costi generali di gestione a consuntivo da parte del gestore.

Quanto alle altre possibili attività ambientali di igiene urbana non oggetto di affidamento *in house*, (come anche da parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 16 Maggio 2012, n. AS940, relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale del Comune di Torino (AS940), a fronte della delibera di Giunta dello stesso Comune (17.04.2012, n.ord. 78 2012 01917/064), quanto segue è da considerarsi già liberalizzato (con le precisazioni di cui alla citata delibera): selezione/trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi; trattamento dei rifiuti pericolosi prodotti da aziende; noleggio di attrezzature di raccolta e trasporto rifiuti; bonifiche di manufatti contenenti amianto; rimozione di graffiti da superfici orizzontali e verticali; analisi di laboratorio limitatamente alla composizione del rifiuto; studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori; raccolta e demolizione di carcasse di auto; rimozione, radiazione e rottamazione di autoveicoli; pronto intervento discariche abusive; derattizzazione e disinfestazione; asporto rifiuti in ossequio ad ordinanza di sgombero; posizionamento e pulizia di servizi igienici.

In esito alle considerazioni di cui sopra, pare potersi concludere che il ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati si caratterizzi per obblighi allo svolgimento del servizio, e ciò in forma di esclusiva da parte di un ente affidante ad un solo affidatario per territorio e periodo di tempo.

Con l'affidamento *in house* il Comune può esercitare il controllo effettivo su ogni profilo delle attività della partecipata che gestisce il servizio; per il tramite dei propri uffici può controllare in maniera immediata i flussi dei rifiuti di varia natura che si movimentano sul territorio; si crea incremento dell'attività di una azienda che opera sul territorio e per il territorio con conseguenti benefici sociali per lo stesso anche in termini di passaggio degli attuali dipendenti attenuando l'eventuale conflittualità sindacali.

## **B. Compensazioni economiche e infrastrutture di proprietà comunale messe a disposizione della Società Cogesa S.p.A.**

Si consideri quanto segue in materia di compensazioni economiche (aiuti di Stato), come previsto si debba evidenziare alla luce dell'art. 34, comma 20 D.L. 179/2012.

In attuazione del pacchetto della Commissione UE di cui sopra in data 20.11.2012, è stato approvato il Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 Aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale; quest'ultimo prevede tra l'altro che, all'art. 2 (Aiuti "*de minimis*"):

Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

L'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

*Nel caso in questione non si prevedono oneri aggiuntivi per il gestore che debbano essere compensati tramite finanziamenti OSU (Oneri del servizio universale). I costi del servizio sono interamente coperti attraverso la tariffa (TARI) pur garantendo il principio di economicità per l'utente.*

### **Valutazione in termini di complessiva convenienza tecnico-economica della gestione assicurata da Cogesa S.p.A.**

In particolare l'affidamento *in house* ha validità economica e produce benefici soprattutto perché riunisce la frammentazione della gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Nel contempo si allinea con gli indirizzi politici nazionali e regionali intesi a costituire ambiti territoriali di gestione del servizio in modo da attuare un'organizzazione dello stesso che consenta economie di scala e di differenziazione, idonee a massimizzare l'efficienza dello stesso. L'affidamento del servizio da parte del Comune di Ateleta consentirà anche alla società partecipata di coprire un'area omogenea che comprende circa sessantaquattro Comuni del centro Abruzzo oltre a tre società, a totale partecipazione pubblica, socie quali ECO.LAN S.p.A. (che opera nella provincia di Chieti), ASM S.p.A. (che opera per il Comune di L'Aquila) e la MO.TE. S.p.A. (che opera nella Provincia di Teramo), e quindi ottimizzando il complesso dei segmenti di cui si compone il ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati.

L'affidamento *in house* del servizio alla società partecipata rappresenta la soluzione ideale per garantire un sistema più moderno e razionale che, garantendo il rispetto assoluto della più recente normativa, realizza economie, con una gestione di qualità e di piena legalità, preparando la fase finalizzata alla creazione degli ambiti territoriali ottimali che saranno definiti da parte dell'assemblea dei soci dell'AGIR, disposta con la Legge Regionale n. 36/2013.

Queste considerazioni inducono a ritenere l'affidamento *in house* del ciclo integrato dei rifiuti nel comprensorio peligno, esteso anche a tutto il centro Abruzzo, una soluzione logica, razionale del servizio, coerente ed in linea con le prospettive future che la Regione delinea definitivamente.

Tutto ciò premesso, si è inteso con la presente relazione dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione del Comune di affidare il servizio integrato dei rifiuti.

L'ottimizzazione della percentuale di raccolta differenziata, già portata sopra i limiti di legge, e il raggiungimento dei nuovi obiettivi che la Comunità Europea ha definito con la direttiva 2008/98/CE ovvero "*entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso*", nonché con la Direttiva 815/2018 che impone il raggiungimento entro il 2030 di smaltimento in discarica solo del 10% dei rifiuti urbani,

sono obiettivi raggiungibili solo attraverso società che hanno un elevato *know how* e la giusta impostazione gestionale per il raggiungimento di questi obiettivi.

È in ogni caso doveroso precisare che la convenienza economica del Comune è da riferire alla complessiva gestione ed al complessivo costo afferente alle diverse attività e prestazioni svolte sul territorio anche in riferimento a valori di *benchmark* o di fabbisogni standard del servizio oggetto della presente relazione.

Allo stesso modo l'offerta sconta la presa in carico da parte di Cogesa s.p.a. di alcune attività ed alcuni costi che, nell'ipotesi di ricorso al mercato, sarebbero restati in carico del Comune, quali a titolo esemplificativo i costi relativi all'organizzazione e programmazione dei servizi, alla predisposizione di capitolati ed all'espletamento delle procedure di gara, i costi relativi all'effettuazione del monitoraggio e dei controlli del territorio, attività di rendicontazione sui portali della Regione Abruzzo in merito alle quantità di rifiuti, elaborazione del MUD, attività di comunicazione e sensibilizzazione nei confronti dell'utente cittadini per un continuo miglioramento della performance ambientale del Comune, ecc. Non sono di minore rilevanza le eventuali considerazioni che potrebbero operarsi sui lunghi tempi, sull'iter e sulle controversie in caso di espletamento di procedura di gara europea per la scelta dell'affidatario.

Nel contempo, ai fini del corretto apprezzamento della complessiva convenienza economica, non può non essere considerato e valutato con grande attenzione il livello qualitativo di erogazione del servizio, con riferimento agli obiettivi del Comune ed ai diversi parametri qualitativi afferenti al servizio in oggetto, quali, a titolo puramente indicativo, il risultato da conseguire nella raccolta differenziata.

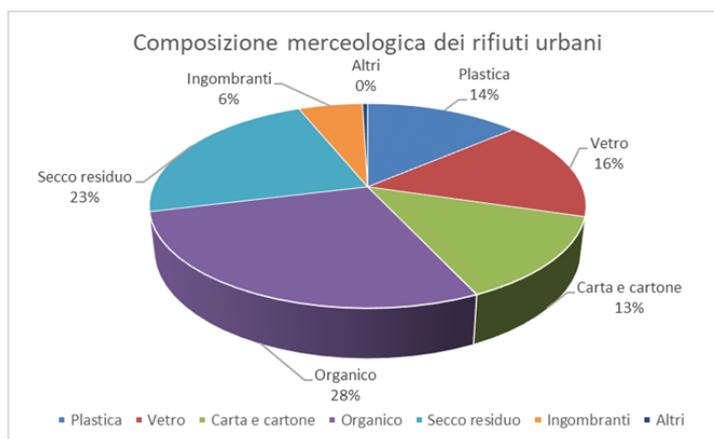
In ultimo, sulla base dell'esperienza maturata sul territorio da parte di Cogesa s.p.a. negli ultimi tre anni, considerata la complessità dello stesso territorio in termini di frammentazione delle utenze dovuta alla presenza di numerose frazioni e case sparse e considerato che durante il corso dell'anno si verificano sostanziali fluttuazioni delle presenze effettive degli utenti, una continuità metodologica ed organizzativa non potrà che migliorare ulteriormente, applicando piccoli ma importanti accorgimenti, i già ottimi risultati raggiunti in termini di percentuale di rifiuti differenziati raccolti e trattati e di organizzazione del servizio con la relativa soddisfazione da parte dell'utente tanto più in considerazione della effettiva dislocazione degli impianti di trattamento e recupero sul territorio regionale ed in particolare con riferimento alla presenza nel Comune limitrofo di Castel di Sangro di un ecocentro a servizio dei cittadini all cui gestione partecipa il Comune di Ateleta.

## Dati di Produzione e Obiettivi Raggiunti

Il Comune di Ateleta produce annualmente un quantitativo complessivo di rifiuti urbani ed assimilati di 284,12 tonnellate pari a 255 chilogrammi per abitante per anno (il dato medio italiano è di 499,3 kg/ab\*a):

Comune di Ateleta: Abitanti 1.114

| Codice EER    | ton/a         | %              |
|---------------|---------------|----------------|
| 150106        | 38,98         | 13,72%         |
| 150107        | 45,22         | 15,92%         |
| 200101        | 38,16         | 13,43%         |
| 200108        | 79,72         | 28,06%         |
| 200123        | 0,49          | 0,17%          |
| 200135        | 0,73          | 0,26%          |
| 200136        | 0,12          | 0,04%          |
| 200301        | 64,62         | 22,74%         |
| 200307        | 16,08         | 5,66%          |
| <b>TOTALE</b> | <b>284,12</b> | <b>100,00%</b> |



La percentuale di raccolta differenziata negli ultimi anni è stata pari a:

- 75,6% anno 2020
- 76,8% anno 2019
- 77,9% anno 2018

Nell'anno 2019 la percentuale media in Italia di raccolta differenziata si attestava al 61,3%, mentre per l'area geografica di appartenenza (SUD) la percentuale si è fermata al 50,6% (fonte ISPRA – Rapporto Rifiuti Urbani 2020). Il risultato raggiunto dal Comune di Ateleta pari a 76,8% segna:

- + 26,2% rispetto al dato medio dell'area geografica
- + 15,5% rispetto al dato medio nazionale
- + 14,1% rispetto al dato della Regione Abruzzo (62,7%)
- + 15,7% sulla media della Provincia di L'Aquila (61,1% - fonte ISPRA), quindi anche in confronto con questi dati più "locali" il dato per il Comune di Ateleta risulta essere ampiamente più performante.

Altro importante obiettivo raggiunto con la gestione della società COGESA S.p.A. nel ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati è quello del piano RUB.

Il PRGR (Piano Regionale Gestione Rifiuti), approvato con DCR n. 110/8 del 02.07.2018, inerente al Piano Rifiuti Urbani Biodegradabili (cd. Piano RUB) avente ad oggetto "Aggiornamento del programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica" al punto 17.4.2 "Gli obiettivi di Piano" sono stati definiti i nuovi obiettivi di contenimento in discarica di RUB, in recepimento della Legge n. 221/2015, entro i seguenti quantitativi:

- a) 173 kg/ab\*a, entro il 28.12.2020

b) 115 kg/ab\*a, entro il 28.12.2023

c) 81 kg/ab\*a, entro il 28.12.2030

Come si evince dalla tabella di calcolo presente nella L.R. n. 22/2006 il calcolo del RUB per il Comune di Ateleta per l'anno 2020 è stato pari a **58 kg/ab\*a** in linea con gli obiettivi previsti per il 28.12.2030, un dato sicuramente molto importante.

| <b>DESCRIZIONE VOCI ALGORITMO<br/>di cui all'all. C alla L.R. 22/2006</b> | <b>u.m.</b>           | <b>Ateleta</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Pop. Res. (01gen2020)                                                     | n°                    | <b>1.114</b>   |
| Pop. Res. (01gen2020) fluttuazione estiva                                 | n°                    | <b>43</b>      |
| <b>Pop. Totale</b>                                                        | <b>n°</b>             | <b>1.157</b>   |
| Totale Conferimenti                                                       | ton                   | <b>284</b>     |
| Raccolta differenziata                                                    | ton                   | <b>220</b>     |
| <b>% Raccolta differenziata totale</b>                                    | <b>%</b>              | <b>77,26</b>   |
| <b>RUBteorico (calcola L.R. 22/2006 - All. C)</b>                         | <b>ton</b>            | <b>185</b>     |
| <b>RUBseparato da RD (FORSU)</b>                                          | <b>ton</b>            | <b>118</b>     |
| <b>% RUB sul Totale dei conferimenti (A)</b>                              | <b>%</b>              | <b>41,49</b>   |
| <b>RUBresiduo (calcolati L.R. 22/2006 - All. C)</b>                       | <b>ton</b>            | <b>67</b>      |
| <b>Rifiuto indifferenziato (31dic2010)</b>                                | <b>ton</b>            | <b>65</b>      |
| <b>RUB nel Rifiuto indifferenziato</b>                                    | <b>%</b>              | <b>103,37</b>  |
| <b>RUBavviato al Trattamento</b>                                          | <b>ton</b>            | <b>118</b>     |
| <b>RUBavviato a smaltimento</b>                                           | <b>ton</b>            | <b>67</b>      |
| Pop. Res. (01gen2020)                                                     | n°                    | <b>1.114</b>   |
| Pop. Res. (01gen2020) fluttuazione estiva                                 | n°                    | <b>43</b>      |
| <b>Numero di abitanti</b>                                                 | <b>n°</b>             | <b>1.157</b>   |
| <b>RUBprocapite avviato a smaltimento</b>                                 | <b>kg/<br/>(ab*a)</b> | <b>58</b>      |

Dalla tabella merceologica si evince che il secco residuo prodotto dal Comune di Ateleta è pari a 64,62 tonnellate (anno 2020) che rappresenta il 22,74% del totale di R.U.. Il suddetto rifiuto viene conferito presso l'impianto di trattamento meccanico e biologico del COGESA e dopo trattamento circa l'80% viene smaltito in discarica (come 19 12 12 e 19 05 03) per un quantitativo di circa 51,70 tonnellate che rappresenta circa il 18,2% del totale dei rifiuti prodotti. Si consideri che il dato del Comune è di molto inferiore rispetto al dato medio per l'Abruzzo che è pari al 34% (fonte ISPRA), dell'area geografica SUD (31%) e con il dato medio nazionale del 21%.

Questa percentuale dovrà scendere, secondo quanto prevede la Direttiva 850/2018/UE che modifica la Direttiva 1999/31/CE, al 10% entro il 2035.

Il dato pro capite di smaltimento è un indicatore utile a monitorare efficacemente la modalità di gestione dei rifiuti urbani. In Italia, nel 2019, lo smaltimento in discarica pro capite è pari a 104 kg/ab\*a mentre per il Comune di Ateleta il dato è pari a 46,41 kg/ab\*a ben al di sotto della media nazionale ed è ancor più evidente se si confronta con la macroarea del SUD dove il dato è pari a 139 kg/ab\*a, al CENTRO con 159 kg/ab\*a mentre il NORD risulta più performante con un dato pari a 55 kg/ab\*a. Per la Regione Abruzzo il dato è pari a 158 kg/ab\*a (più del triplo del dato pro capite riscontrato per il Comune di Ateleta).

Sulla base dei dati tecnici su indicati emerge complessivamente una gestione efficace ed efficiente operata dalla società COGESA S.p.A. attraverso il raggiungimento di importanti obiettivi di legge nella gestione dei rifiuti quali:

- raccolta differenziata pari al 76,8% (2020) superiore al limite di legge previsto al 65%;
- quantitativo di rifiuti biodegradabili conferiti in discarica pari a 58 kg/ab\*a rispetto al limite di legge imposto a 115 kg/ab\*a e già in linea con gli obiettivi previsti al 31.12.2023;
- quantitativo di rifiuti conferiti in discarica pari a 46,41 kg/ab\*a inferiore al dato medio nazionale, di macroarea e locale.

La popolazione residente, fonte ISTAT, nel Comune di Ateleta al 01.01.2020 è pari a 1.114. Ciò vuol dire una produzione di rifiuti pro capite pari a 255 kg/abitante\*anno.

La produzione pro capite (fonte ISPRA – Rapporto Rifiuti Urbani anno 2020) è stata per l’Abruzzo pari a 459,70 kg/abitante\*anno mentre quella dell’Italia pari a 499,30 kg/abitante\*anno.

Il costo annuale che sostiene il Comune di Ateleta nei confronti della società partecipata COGESA S.p.A. per l’intero ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati è pari, sulla base del PEF 2021, a Euro 154.858,00 oltre iva per complessivi Euro 170.343,80. Detto costo andrà aggiornato con riferimento alle modalità di calcolo introdotte dal MTR annualmente con variazioni in meno o in più e, comunque, fino ad un massimo del 6,6%.

I parametri presi a riferimento da ISPRA per analizzare l’economicità del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati sono:

- **€/ton**, parametro che tiene conto anche della potenziale vocazione turistica di un Comune. Per il Comune di Ateleta questo indice è pari a 654,26 €/ton. La media nazionale è pari a 347,00, nelle macro area del NORD pari a 300,90, per il CENTRO pari a 373,70 e per il SUD pari a 416,40 €/ab\*anno. A livello locale, Regione Abruzzo, il dato si attesta a 353,00 €/ab\*a. Il dato del Comune di Ateleta risulta essere superiore alle aree di riferimento dovuta alla minima produzione pro capite di rifiuto urbano (255 kg/ab\*anno) che senz’altro è una ottima performance ambientale rispetto al dato della Regione Abruzzo (459,70 kg/ab\*anno) ma penalizzante, rispetto a questo parametro, sull’incidenza dei costi fissi del servizio (fonte dati ISPRA – Rapporto Rifiuti 2020).

| <b>Area Geografica</b> | <b>€/ton</b>  |
|------------------------|---------------|
| NORD                   | 300,90        |
| CENTRO                 | 373,70        |
| SUD                    | 416,40        |
| Comune di Ateleta      | <b>654.26</b> |
| <b>ITALIA</b>          | <b>347,00</b> |

**Le ottime performance ambientali penalizzano questo confronto di costo con la produzione dei rifiuti urbani (il dato è molto minore rispetto al dato della Regione Abruzzo).**

- **€/abitante\*anno** che per il Comune di Ateleta è pari a 166,86. La media nazionale è pari a 175,79 €/ab\*a, mentre a livello territoriale questo dato è pari a 154,47 per la macroarea del NORD, 208,05 per il CENTRO e 186,26 per il SUD. A livello locale, Regione Abruzzo, il dato medio è pari a 167,83 €/ab\*anno. Ovviamente questi dati risentono anche del tipo di raccolta (stradale, di prossimità o domiciliare).

| <b>Area Geografica</b> | <b>€/abitante*anno</b> |
|------------------------|------------------------|
| NORD                   | 154,47                 |
| CENTRO                 | 208,05                 |
| SUD                    | 186,26                 |
| Comune di Ateleta      | <b>166,86</b>          |
| <b>ITALIA</b>          | <b>175,79</b>          |

**Il costo pro capite per il Comune di Ateleta risulta di inferiore rispetto alla media nazionale (-8,99 €/ab\*anno), dell'area geografica del Centro (-41,19 €/ab\*anno) e dell'area geografica di appartenenza del Sud (-19,40 €/ab\*anno).**

Pertanto dal punto di vista dell'economicità il servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati erogato dal COGESA S.p.A. mostra una forte competitività rispetto ai dati sopra elencati e ciò anche considerando l'effettiva conformazione del territorio del Comune di Ateleta con la presenza di numerose frazioni sparse.

Si vuole ricordare infine che il COGESA eroga tutti i servizi attinenti al ciclo integrato quali: raccolta domiciliare, trasporto, trattamento dei rifiuti finalizzati al recupero e allo smaltimento nonché la fase residuale di smaltimenti per i rifiuti ad oggi non avviabili a recupero.

## Allegato A2

### Relazione prodotta dal COGESA S.p.A.

#### 1. Premessa

Il COGESA S.p.A., società totalmente partecipata da Comuni, è ad oggi il gestore del ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta e trasporto dei rifiuti al trattamento finalizzato al recupero ed allo smaltimento in moltissimi Comuni soci, circa 64.

La medesima società svolge la sua attività nel seguente modo:

- procede all'acquisto di beni e servizi, nonché all'appalto dei lavori ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sulla base di un Regolamento interno;
- procede al reclutamento del personale ed al conferimento degli incarichi secondo criteri e modalità predeterminati in appositi regolamenti adottati nel rispetto dell'art. 18 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 e ss.mm.ii e dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 e secondo le direttive del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- è munita di uno statuto societario perfettamente in linea con la normativa e/o giurisprudenza comunitaria e nazionale per legittimi affidamenti "*in house*", con particolare riferimento alla esclusività pubblica dei soci, alla prevalenza delle attività svolta a favore dei soci, rispettata comunque nell'ambito della esigenza economica dell'utilizzo ottimale della dotazione impiantistica, anche sulla base del piano regionale dei rifiuti, al controllo analogo che i soci vogliono concretizzare;
- si impegna a conseguire economie di scala nella gestione con riferimento alla intera durata programmata dell'affidamento ricevuto. Le economie potranno riferirsi in parte alle spese generali dell'azienda, all'ottimizzazione delle risorse sia umane che strumentali. Le economie così realizzate verranno destinate alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al servizio.

Il COGESA S.p.A. in quanto società totalmente ed esclusivamente pubblica, ha la possibilità di usufruire di finanziamenti pubblici (statali, regionali e provinciali) per effettuare investimenti nel settore (ad esempio, come in passato, relativi a: piattaforma di tipo "A", ampliamento discarica, impianto di trattamento meccanico e biologico, stazioni ecologiche, impianto di cogenerazione di energia elettrica da biogas di discarica, ecc.), acquisto di attrezzature e veicoli e/o innovazioni tecnologiche che possono aumentare la qualità del servizio e/o abbatterne i costi, rimodulando eventualmente gli importi del contratto di servizio in corso d'opera

Inoltre ha in dotazione il complesso impiantistico per assicurare il ciclo integrato dei rifiuti urbani: Stazioni Ecologiche (in seguito S.E.), Centri di Raccolta (in seguito CdR), impianto di valorizzazione e recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata cosiddetta Piattaforma di Tipo "A" (in seguito PTA), impianto di trattamento meccanico e biologico (in seguito TMB) propedeutico al successivo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi (in seguito discarica), e contratti con impianti che producono compost di qualità. Su quest'ultima linea il COGESA è beneficiario di un finanziamento fondi CIPE di 2.500.000 € per un radicale revamping impiantistico finalizzato fondamentalmente alla conversione del tipo di attività che

esso svolge ovvero a seguito di questo revamping l'impianto si configurerà come un impianto di recupero (di materia e di energia) e non più come impianto di trattamento propedeutico allo smaltimento. Con tale ristrutturazione si stima di conferire in discarica solo una piccola parte residuale del rifiuto in ingresso all'impianto in linea con la direttiva 850/2018 che impone ai Stati membri l'obbligo del conferimento in discarica nella misura del 10% del totale dei rifiuti urbani entro il 2035.

Il Comune potrà così realizzare la completa esternalizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ad un unico gestore e non segmentando le attività di cui esso è composto ad una pluralità di soggetti ottenendo così economie di scala rispetto ad altre soluzioni.

## **2. Dotazione Impiantistica**

L'attuale dotazione impiantistica COGESA S.p.A., autorizzata dalla Regione Abruzzo con provvedimento A.I.A. n. 9/11 del 09.12.2011, risulta così costituita da:

- **piattaforma di tipo "A" (PTA)** per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato (carta, plastica, vetro, RAEE, organico, ecc.) per una potenzialità annua di 20.000 tonnellate; considerando che la percentuale di raccolta differenziata nella provincia di L'Aquila è ferma al 61,07% (riferimento dati Ispra anno 2019) si calcola che la produzione di frazioni da avviare a recupero, è pari a circa 79.630 tonnellate anno su un totale di RU della provincia di 130.392 tonnellate. Ciò significa che la PTA con la potenzialità attuale copre il fabbisogno provinciale per circa il 25,12%; questo dato andrà a scendere per l'aumento di produzione di rifiuti proveniente da raccolte domiciliari; ragion per cui anche per questa sezione impiantistica è previsto un revamping impiantistico per aumentare la potenzialità a 32.000 tonnellate;
- **impianto di trattamento meccanico e biologico (TMB)** del rifiuto indifferenziato codificato al CER 20 03 01 per una potenzialità annua di **54.600 tonnellate** che per l'attuale produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato presente nella provincia di L'Aquila (circa 172 kg/ab/anno – abitanti 294.838 – RUI 50.761) equivale a soddisfare un bacino di utenza pari ad una popolazione equivalente di circa 317.441 abitanti (il 100% dell'intera provincia); questo dato andrà aumentando per lo sviluppo delle raccolte domiciliari, che comportano maggiore percentuale di raccolta differenziata, e quindi minori conferimenti al trattamento;
- **discarica per rifiuti non pericolosi** per una volumetria complessiva di 330.000 mc e la cui durata, stimata per lo stato attuale di raccolta di rifiuti urbani, è di circa 10 anni; è l'unica discarica di Piano Regionale presente ed in esercizio nella Provincia di L'Aquila ed una delle poche esistenti in ambito Regionale.

## **3. Caratteristiche Tecniche delle attività del Ciclo integrato dei Rifiuti e Costi Relativi**

### ***3.1 Caratteristiche Tecniche del Servizio di Raccolta e Trasporto e Costi relativi***

Il servizio di raccolta è svolto secondo i seguenti parametri:

- l'organizzazione del servizio è stata pianificata in relazione ai seguenti parametri di progetto come: numero di utenze domestiche e non domestiche, fabbisogno delle specifiche attività non domestiche e dell'amministrazione richiedente, rete stradale, accessibilità delle strade, presenza di gradini, valutazioni inerenti la sicurezza sul lavoro, specificità degli automezzi di raccolta, esistenza di centri di raccolta o stazioni ecologiche, attrezzature per il funzionamento dei centri di raccolta o stazioni ecologiche, produzione dei rifiuti urbani, obiettivi di legge da raggiungere di raccolta differenziata, ecc;
- il CCNL applicato per la valutazione economica del fabbisogno di personale è utilizzato il CCNL di Utilitalia;
- Il costo orario industriale per attrezzature ed automezzi impiegati è determinato dalla contabilità analitica;

La Società Cogesa S.p.A. impronta la sua attività a principi di economicità ed efficacia.

Il costo totale del personale della Società ammonta al 50% circa (dato consuntivo 2019) del valore totale della produzione.

I ricavi totali per materiali derivanti dalla raccolta differenziata ammontano ad una media percentuale del 4,11% rispetto al totale della spesa.

Il Cogesa S.p.A. fornisce inoltre ai Comuni una filiera completa del servizio, dalla raccolta e trasporto, al trattamento e conferimento in discarica e può utilizzare economie derivanti da analoghi conferimenti di servizio per gli altri Comuni soci della società nell'ambito di un bacino di utenza economico e naturale, che attualmente è stimato in circa 77.600 abitanti distribuiti su un territorio esteso di 2.500 km<sup>2</sup> circa.

### ***3.2 Caratteristiche Tecniche del Trattamento ai fini del Recupero e Costi/Ricavi relativi***

Il COGESA S.p.A. ha in dotazione diversi impianti dedicati al recupero delle frazioni secche provenienti dalla raccolta. Essi si articolano, fondamentalmente, su due livelli di organizzazione logistica/impiantistica.

Un primo livello rappresentato dalle SE/CdR e un secondo livello, finale, rappresentato dalla Piattaforma di Tipo "A" il quale rende pronto il rifiuto per essere recuperato o già materia prima seconda quest'ultimo impianto in fase di revamping.

Sono previste la realizzazione di altre stazioni ecologiche oltre quali quella di Scoppito e il completamento di altre 6 già in esercizio. Non si esclude la possibilità di realizzarne altre nella ipotesi di espansione territoriale della Società, con ingresso di altri Comuni soci affidanti il servizio del ciclo integrato dei rifiuti.

Questa tipologia di impianto permette non solo abbattere costi di trasporto altrimenti effettuato con automezzi di piccola taglia, ma permette di servire gli utenti cittadini in ogni momento.

La Piattaforma di Tipo "A" è un impianto in cui convergono i rifiuti provenienti dalle Stazioni Ecologiche e direttamente dal servizio di raccolta. Tale impianto pubblico dedicato al recupero e la valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato è unico nel suo genere nella Provincia ed uno dei pochi presente nel territorio regionale.

Il sistema tariffario di questo specifico impianto risulta essere complesso e variegato in quanto sia la lavorazione che il recupero sono articolati secondo procedure di analisi e di selezione differenti per quanto riguarda la specificità del rifiuto da avviare a recupero come ad esempio carta, cartone, plastica (monomateriale, multimateriale leggero, multimateriale pesante, vetro, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ingombranti, organico, ecc.).

Il COGESA S.p.A. applica ad ogni materiale conferito una tariffa di selezione, pressatura e stoccaggio ed allo stesso tempo rende al Comune conferitore, che abbia delegato la società nei confronti dei Consorzi di Filiera appartenenti all'accordo ANCI-CONAI (COMIECO, CO.RE.PLA., CO.RE.VE., Rilegno, CiAl, CNA, RAEE, ecc.), il contributo che gli stessi consorzi di filiera riconoscono, sulla base dei rispettivi allegati tecnici vigenti nel tempo al soggetto delegato. Si allega alla presente il sistema tariffario ad oggi vigente presso la Piattaforma di Tipo "A" del COGESA S.p.A. per Comuni soci e non soci ed i rispettivi contributi provenienti dai Consorzi appartenenti all'accordo ANCI-CONAI:

| <b>Codice CER</b> | <b>Descrizione del rifiuto</b>                       | <b>Tariffa di Conferimento per i Soci (€/ton)</b> | <b>Tariffa di Conferimento per i non Soci (€/ton)</b> | <b>Contributi dai Consorzi di Filiera (€/ton)</b>                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 01 01          | Imballaggi Cartone (1)                               | 50,00                                             | 55,00                                                 | Come da documento tecnico allegato all'accordo quadro ANCI CONAI e del metodo MTR di ARERA |
| 20 01 01          | Carta (1)                                            | 30,00                                             | 33,00                                                 |                                                                                            |
| 15 01 02          | Imballaggi in plastica – Monomateriale               | 180,00                                            | 180,00                                                |                                                                                            |
| 15 01 06          | Imballaggi in materiali misti Multimateriale Leggera | 180,00                                            | 180,00                                                |                                                                                            |
| 15 01 06          | Imballaggi in materiali misti Multimateriale Pesante | 180,00                                            | 180,00                                                |                                                                                            |
| 15 01 07          | Imballaggi in vetro (2)                              | 10,00                                             | 12,00                                                 |                                                                                            |
| 20 03 07          | Rifiuti ingombranti                                  | 200,00                                            | 220,00                                                |                                                                                            |
| 20 01 08          | Frazione Organica da Rifiuti Solidi Urbani           | 147 €/ton                                         | -                                                     |                                                                                            |

(1) = Sulla base dei risultati determinati dall'analisi di qualità del rifiuto conferito, la percentuale definita come **scarto** che non è ravvisabile nell'elenco dei rifiuti catalogati come **20 01 01 e 15 01 01** sarà

applicata una tariffa di smaltimento in discarica pari a **100,00 €/ton**. Su tale percentuale non sarà percepito il contributo derivante dall'accordo ANCI – CONAI.

(2) = Si applicano i criteri di individuazione descritti nell'allegato tecnico Vetro dell'accordo ANCI-CONAI.

### ***3.3 Caratteristiche Tecniche del Trattamento ai fini dello smaltimento e costi relativi***

L'impianto trattamento meccanico e biologico rende il rifiuto indifferenziato conforme per essere conferito in discarica ai sensi del D.lgs. n. 36/2003 (di recepimento della direttiva discariche 99/31/CE) e del D.M. del 27.09.2010 "*Criteri di Ammissibilità per i rifiuti in discarica*" e ss.mm.ii.. Questo impianto ha beneficiato di un importante contributo da parte della Regione Abruzzo di 2.500.000 sulla base della delibera n. 5/2016 del CIPE. Tale finanziamento servirà a fare un revamping dell'intero impianto finalizzando lo stesso a diventare un impianto di recupero di materia e di energia con la produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario) come da PRGR.

Il costo complessivo delle operazioni di trattamento, smaltimento, tributo regionale ed altri oneri escluso IVA per l'anno 2021 è pari a:

- 126,74 €/ton per i Comuni non soci;
- 120,00 €/ton per i Comuni soci che non hanno raggiunto le percentuali previste dalla normativa nel corso dell'anno 2020;
- 110,00 €/ton per i Comuni soci che nel corso dell'anno 2020 hanno raggiunto e superato l'obiettivo imposto dalla normativa vigente in materia.